

Bruxelles, 8 novembre 2019
(OR. en)

13792/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0070(COD)**

**PROCIV 88
JAI 1150
COHAFA 89
FIN 719
CODEC 1579
CADREFIN 361**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	10756/2/19 REV 2
n. doc. Comm.:	7271/19
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile - Orientamento generale parziale

1. Il 7 marzo 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.
2. Il Gruppo "Protezione civile" (PROCIV) ha esaminato la proposta tra marzo e ottobre 2019, come pure vari testi di compromesso presentati dalle presidenze rumena e finlandese. Dall'esame sono emerse una serie di modifiche che sono state inserite nel testo.

3. La proposta di modificare la decisione su un meccanismo unionale di protezione civile fa parte delle proposte settoriali presentate nell'ambito della preparazione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Tutti gli importi di riferimento restano in sospenso fino alla conclusione dei negoziati relativi al quadro finanziario pluriennale (2021-2027).
I considerando 8 quater e 8 quinquies e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), figurano tra parentesi quadre in quanto rispecchiano l'intenzione del Consiglio di assicurare la coerenza di tali disposizioni nelle diverse normative settoriali facenti parte del QFP, in linea con il documento 5146/1/19 REV 1.
4. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 19 giugno 2019¹.
5. Si suggerisce al Coreper di invitare il Consiglio a dare il suo accordo sul testo di compromesso riportato in allegato, che formerà quindi parte del mandato parziale per i negoziati con il Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del TFUE.

¹ GU C 282 del 20.8.2019, pag. 49.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un
meccanismo unionale di protezione civile**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

[...]³[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

² GU C **282** del **20.8.2019**, pag. **49**.

³ [...]

considerando quanto segue:

(1) ⁴[...]La decisione n. 1313/2013/UE [...] ⁵è stata modificata dalla decisione (UE) 2019/420⁶, la quale, tra le altre cose, ha rafforzato la risposta collettiva dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo istituendo una riserva di capacità, denominata "rescEU", ha potenziato e modificato la denominazione del pool europeo di protezione civile e ha migliorato la prevenzione delle catastrofi e la preparazione alle stesse. È opportuno rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile.

(2) [...]

(2 bis) Il meccanismo unionale di protezione civile potrebbe avvalersi delle infrastrutture dell'Unione, come ad esempio Galileo, che rappresenta la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili in Europa e al mondo, e che può essere utilizzata in altri settori quali la gestione delle emergenze, ivi comprese le attività di allerta rapida. Tra i servizi offerti da Galileo in questo campo vi sarà un servizio di emergenza che diffonde, mediante l'emissione di segnali, avvisi riguardanti calamità naturali o altre emergenze in zone particolari. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di questo servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al fine di convalidare il sistema è necessario che individuino e comunichino alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a usare detto servizio di emergenza.

⁴ [...]

⁵ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁶ Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1).

- (3) [...] **L'Unione deve** poter sviluppare ulteriormente il pool europeo di protezione civile e coprire i costi aggiuntivi connessi alle sovvenzioni per l'adattamento e alla gestione dei mezzi messi a disposizione del pool europeo di protezione civile.

(3 bis) Per aiutare gli Stati membri a fornire assistenza è necessario rafforzare ulteriormente il pool europeo di protezione civile tramite il cofinanziamento dei costi operativi dei mezzi impegnati, se vengono mobilitati al di fuori dell'Unione.

- (4) Occorrono stanziamenti finanziari adeguati per creare, mobilitare e gestire i mezzi di rescEU, **definiti negli atti di esecuzione.**
- (5) La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce una dotazione finanziaria per il meccanismo unionale che costituisce l'importo di riferimento privilegiato destinato a coprire le spese del programma fino al termine del periodo di bilancio 2014-2020.
- (6) [...] **Detta** dotazione finanziaria [...] **dovrebbe** essere aggiornata [...] [...] **a decorrere dalla data di applicabilità del [...]** regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027⁷ **con le nuove cifre ivi previste.**
- (7) [...]
- (8) **Le percentuali di adeguamento della ripartizione della dotazione finanziaria stabilite nell'allegato I della decisione n. 1313/2013/UE non [...] sono** sufficientemente **flessibili** per consentire all'Unione di adeguare correttamente gli investimenti nella prevenzione, nella preparazione e nella risposta. [...] **I** livelli di investimento da assegnare alle diverse fasi del ciclo di gestione del rischio di catastrofi [...] **dovrebbero** essere stabiliti in anticipo [...]. **Tale mancanza di flessibilità** impedisce all'Unione di reagire alla natura imprevedibile [...] delle catastrofi. **La Commissione dovrebbe assicurare che i fondi stanziati per le azioni di prevenzione e preparazione siano significativi, allo scopo di garantire investimenti costanti e la sostenibilità a lungo termine in questi settori del ciclo di gestione delle catastrofi.**

⁷ [...]

(8 bis) La Commissione riferisce in merito all'esecuzione del bilancio del meccanismo unionale di protezione civile in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario")⁸.

(8 ter) Nella prospettiva di promuovere la prevedibilità e l'efficacia a lungo termine, allorché viene attuata la decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali o pluriennali in cui siano indicati gli stanziamenti previsti. Oltre a ciò, gli stanziamenti preventivati per il futuro dovrebbero essere presentati e discussi annualmente in seno al comitato che assiste la Commissione, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

⁸ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

[(8 quater) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento finanziario"), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ e dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95¹⁰, (Euratom, CE) n. 2185/96¹¹ e (UE) 2017/1939¹² del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea ("EPPO") può indagare e perseguire i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹¹ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹² Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

¹³ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall'attuazione della presente decisione, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti europea e l'OLAF a effettuare tali revisioni, controlli e ispezioni in loco secondo le loro rispettive competenze e garantiscano che eventuali terzi coinvolti nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(8 quinquies) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹⁴, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno inserire nella presente decisione una disposizione specifica per concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.]

(9) [...]

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1313/2013/UE,

¹⁴ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:

-1) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"10. Quando il servizio di emergenza è fornito da Galileo, ciascuno Stato membro può decidere di avvalersene.

Gli Stati membri che decidono di utilizzare il servizio di emergenza di cui al primo comma individuano e comunicano alla Commissione le autorità nazionali autorizzate a usare detto servizio di emergenza."

1) l'articolo 19 è così modificato:

a) [...] **è inserito il seguente** paragrafo [...]:

"1 **bis** La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2021-2027 è fissata a [1 400 000 000 EUR a prezzi correnti].";

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è così modificato:

"4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è assegnata, per il periodo 2021-2027, a copertura di azioni volte alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo."

[...] **d)** i paragrafi [...] 5 e 6 sono soppressi;

2) l'articolo 20 bis¹⁵ è [...] **sostituito dal seguente:**

a) [...]

Articolo 20 bis

Visibilità e riconoscimenti

- "1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a target diversi, tra cui i media e il grande pubblico. Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione assicura inoltre adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c).
2. **La Commissione elabora una strategia di comunicazione al fine di rendere visibili per i cittadini i risultati tangibili delle azioni intraprese nell'ambito del meccanismo unionale.**

La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulla presente decisione, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alla presente decisione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

[...]

¹⁵ [...]

3. La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore della protezione civile dell'Unione.";

2 bis) all'articolo 21, paragrafo 3, il quarto comma diventa un nuovo paragrafo ed è così modificato:

3 bis) L'assistenza finanziaria di cui al presente articolo può essere attuata mediante programmi di lavoro pluriennali. Per le azioni di durata superiore a un anno, gli impegni di bilancio possono essere frazionati in rate annuali."

2 ter) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione per le risorse preimpegnate nel pool europeo di protezione civile non supera il 75 % dei costi operativi dei mezzi, compreso il trasporto, in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno o al di fuori dell'Unione."

b) il paragrafo 3 è soppresso;

2 quater) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione

- 1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.**
- 2. L'assistenza finanziaria di cui alla presente decisione può assumere le forme previste dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare sovvenzioni, appalti o contributi a fondi fiduciari.**

- 3. Ai fini dell'attuazione della presente decisione, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali o pluriennali mediante atti di esecuzione, tranne per le azioni di risposta alle catastrofi di cui al capo IV, che non è possibile prevedere in anticipo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali o pluriennali definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo totale e forniscono una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione e uno scadenziario indicativo per la loro attuazione. Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 28, paragrafo 2, i programmi di lavoro annuali o pluriennali descrivono le azioni previste per i paesi di cui sopra.**
- 4. A fini di trasparenza e prevedibilità, l'esecuzione del bilancio e gli stanziamenti preventivati per il futuro sono presentati e discussi annualmente in seno al comitato di cui all'articolo 33. Il Parlamento europeo è tenuto informato.";**

2 quinquies) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

["Articolo 27

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché un paese terzo partecipa al meccanismo in forza di una decisione adottata nell'ambito di un accordo internazionale o di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.";

3) l'articolo 30¹⁶ è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La delega di potere di cui all'articolo 21, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

- c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

4) l'allegato I è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore. Fanno eccezione [...] l'articolo 1, paragrafo -1, [...] **e l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente decisione, che si applicano** a decorrere dal 1° gennaio 2021.

¹⁶ [...]

Articolo 3[...]

[...]

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
